

## Anticorruzione: quali poteri all'ANAC dopo il caso Cantone?

**Autore:** Redazione

**In:** Focus

Scoppiato lo scandalo attorno al **Presidente dell'ANAC**, Raffaele Cantone, si parla sempre di più dell'Autorità Nazionale anti Corruzione, e dei suoi futuri poteri. In particolare, il Consiglio dei Ministri avrebbe arbitrariamente soppresso il **comma 2 dell'articolo 211 della Codice degli Appalti**, delega legislativa con cui il Parlamento aveva legittimamente conferito poteri sostanziali all'Anac, che consentissero di **intervenire in casi di macroscopica irregolarità**, senza dover necessariamente attendere l'intervento della magistratura.

Ma quali sono i compiti attuali dell'Anac? E soprattutto, che cos'è l'Autorità nazionale anti corruzione? Vediamolo insieme.

### ANAC: che cos'è?

L'Anac - **Autorità Nazionale anti Corruzione** è nata per sostituire l'AVPC o Autorità preposta alla Vigilanza del settore dei contratti e degli appalti pubblici. In particolare, è stata istituita con il decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.

Già la precedente Autorità svolgeva un compito di controllo e sorveglianza delle possibili devianze corruttive all'interno della Pubblica Amministrazione, soprattutto per quanto riguardava gli appalti

pubblici, sulla scia della profonda indignazione lasciata dallo scandalo di **Tangentopoli**. Tuttavia, col passare degli anni, e con il mutare della fenomenologia dei delitti contro la pubblica amministrazione, la sua struttura organizzativa, nonché i suoi poteri, si sono rivelati piuttosto formalistici e scarsamente incisivi in materia di prevenzione della corruzione.

Per questo motivo, nel 2014, il Legislatore ha soppresso l'AVCP e ha trasferito le sue funzioni e competenze alla già esistente ANAC: questa due anni prima era nata come **Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche** con compiti di valutazione della trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

## **ANAC: cosa fa?**

Attualmente, la

**composizione dell'ANAC**, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, è collegiale e consta in 4 membri cui si aggiunge il presidente.

Il

d.l. 90/2014

ha quindi stabilito che "i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e trasparenza (ANAC)[...]che è ridenominata Autorità Nazionale Anticorruzione" (art. 19, 2°co., d.l. 90/2014). Solo le funzioni di tipo **consultivo** e di **precontenzioso** sono state affidate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sono dunque molto estesi, ad oggi, i poteri dell'ANAC, tra cui quelli di **vigilanza e intervento**, volti a

garantire la trasparenza nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche e a prevenire la corruzione delle imprese aggiudicatrici anche attraverso strumenti di **gestione, sostegno e monitoraggio**. Tutte le altre funzione dell'ANAC sono elencata all'articolo 6 del **Codice dei contratti pubblici**; particolarmente rilevanti:

- la **vigilanza** sul rispetto delle **regole della concorrenza** e dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di gara;
- il potere di **accesso alle banche dati** per lo svolgimento di indagini e istruttorie;
- la gestione della **Banca dati nazionale sui contratti pubblici** (BDNCP), contenente tutte le informazioni relative alle amministrazioni aggiudicatrici e alle gare d'appalto indette, e del sistema AVC-PASS impiegato per la verifica dei requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti alle gare d'appalto.

<https://www.diritto.it/anticorruzione-quali-poteri-all-anac-dopo-il-caso-cantone/>